



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

Relazione illustrativa al

Decreto Delegato

Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Il presente Decreto Delegato che abroga il precedente Decreto delegato N. del 90/2023, pur facendone salvi tutti gli effetti da esso prodotti, reiterandolo con modesti interventi integrativi, stabilisce le finalità e l'assetto istituzionale dell'Università degli Studi di San Marino, di qui in poi denominata Università. Esso è il naturale completamento della Legge Quadro sulla Istruzione Superiore nella Repubblica di San Marino che traccia le linee fondamentali sulla base delle quali potere istituire a San Marino delle istituzioni di livello universitario.

In sostanza si tratta di perseguire nella costituzione di un ente universitario i valori fondanti dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore cui la Repubblica di San Marino ha aderito nel novembre 2020, di riconoscersi in essi e di promuoverli nell'attività quotidiana.

Questo Decreto Delegato recepisce quindi tutte le indicazioni che a livello europeo vengono fornite agli Stati perché adottino istituti di istruzione superiore che salvaguardino l'autonomia delle università, la libertà di insegnamento e di ricerca, e che promuovano la mobilità internazionale dei docenti, degli studenti e degli staff amministrativi e l'apprendimento per tutta la vita.

In questo Decreto viene riconosciuta all'Università di San Marino la piena autonomia nella nomina del Rettore, il diritto di voto agli studenti e agli staff amministrativi in tutti gli organi della governance nei quali sono presenti, viene riconosciuta l'importanza fondamentale di costituire, all'interno dell'Università, un nucleo di docenti a tempo indeterminato anche se non residenti a San Marino. E, ancora, viene rimarcata l'autonomia dell'Università nella gestione finanziaria e nella gestione dei processi amministrativi, viene introdotta una nuova figura professionale, il Tecnologo Universitario, fondamentale nel raccordo fra aspetti scientifici ed aspetti gestionali dei corsi di studio presenti nei diversi dipartimenti. Viene ribadita l'importanza dell'Università per la crescita culturale, sociale ed anche economica del Paese.

IL TITOLO I è formato da 10 Articoli, il cui contenuto esplicita la struttura formale sulla quale si fonda l'Università di San Marino per perseguire la propria attività.

Il primo articolo del presente Decreto, nominato *costituzione*, è composto da 3 commi che illustrano come la costituzione dell'Università sia in attuazione dei principi della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 882548



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese e come sia allineata con le principali Università europee con le quali condivide l'appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Il **secondo Articolo** è composto da un solo comma in cui si indicano le principali *finalità* dell'Università: L'Università promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura, secondo una visione ecosostenibile e solidale, favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Il **terzo Articolo** è composto da 5 commi e si occupa dei *principi* su cui fonda la propria attività, la propria autonomia, l'accoglienza degli studenti, in particolare l'Università è un Ente Pubblico dotato di autonomia organizzativa, normativo-regolamentare, gestionale, didattica, scientifica e, nei limiti consentiti dalla legge, contabile e finanziaria.

Il **quarto Articolo** è composto da 2 commi e si riferisce alla *collaborazione e associazione con soggetti terzi* per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il **quinto e il sesto Articolo** descrivono come è gestito il *patrimonio* dell'Università e come l'Università si finanzia.

Il **settimo Articolo** è composto da 5 commi che enunciano gli *atti i* che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Università. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati con lo Statuto, il Codice etico e i Regolamenti di funzionamento. La proposta di adozione e modifica di tali atti può essere formulata da un terzo del Consiglio dell'Università, oppure da un terzo del Senato Accademico, oppure dalla Consulta del personale tecnico amministrativo, oppure dalla Consulta degli studenti.

Gli **articoli 8-9-10** descrivono le finalità e il funzionamento di Statuto, Codice Etico e regolamenti di funzionamento. In particolare lo Statuto dell'Università di cui all'Allegato A del presente decreto delegato ne indica le finalità articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni, le norme relative al funzionamento e le prerogative dei diversi organi e strutture dell'Università.

IL TITOLO II è formato da 4 Articoli che definiscono gli *Organi di Governo dell'Università*

L'**undicesimo Articolo** è composto da un solo comma che enuncia quali sono gli *Organi Centrali di Governo* dell'Università: il Rettore, il Consiglio dell'Università, il senato Accademico.

Il **dodicesimo Articolo** è composto da 9 commi in cui sono definite le funzione del *Rettore* quale legale rappresentante dell'Ateneo e Coordinatore delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore ha funzioni di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 882548



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Promuove ed attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e di promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università ed è responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni. Il Rettore è nominato dal Senato Accademico fra professori al più alto grado accademico, il Consiglio Grande Generale esprime il gradimento sulla nomina proposta dal Senato Accademico. Nel caso in cui il Consiglio Grande e Generale negasse il gradimento, dietro opportuna motivazione, il Senato Accademico è chiamato ad emettere una nuova nomina, e comunque fino a quando il Consiglio Grande e Generale esprime il gradimento.

Il tredicesimo Articolo è composto da 6 commi e definisce il *Consiglio dell'Università* quale Organo di Governo Amministrativo, che decide le linee programmatiche e strategiche dell'Ateneo, la programmazione finanziaria, la sostenibilità economico – finanziaria delle attività e delle strutture dell'Ateneo. Il Consiglio dell'Università è l'organo di governo amministrativo dell'Università. Approva le linee programmatiche e strategiche dell'Ateneo, la programmazione finanziaria e vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delle strutture accademiche. Il Consiglio dell'Università è composto da: il Rettore, che lo presiede, due membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno individuato dalle forze politiche di opposizione, un rappresentante dei professori eletto da ciascun dipartimento, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, il Direttore generale.

Il quattordicesimo Articolo è composto da 4 commi in cui è definito il *Senato Accademico* quale organo di governo scientifico e didattico dell'Università che definisce le linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo; formula proposte e pareri obbligatori in materia di ricerca e didattica e terza missione; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche.

IL TITOLO III è formato da 11 Articoli che illustrano le Strutture Accademiche

Il quindicesimo Articolo è composto da 5 commi e definisce la funzione e l'organizzazione dei *Dipartimenti* quali settori autonomi all'interno dell'Università. L'Università è organizzata in Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche. I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici, di ricerca e di terza missione. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare tali attività.

Il sedicesimo Articolo è composto da 4 commi in cui sono definiti il ruolo e le funzioni del *Direttore del Dipartimento*. Il Direttore del Dipartimento ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientifico-accademici.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 882548



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

Il diciassettesimo Articolo composto da 2 commi, definisce il ruolo e le funzioni del *Consiglio di Dipartimento* quale organo di programmazione, gestione e controllo delle attività didattiche e di ricerca in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio dell'Università e dal Senato Accademico.

Il diciottesimo Articolo formato da 3 commi, definisce le funzioni e le caratteristiche dei *Centri di ricerca e didattica* quali poli strutturati di ricerca progettuale pluriennale.

Il diciannovesimo Articolo formato da 3 commi, definisce le qualifiche del *personale accademico* e la relativa modalità di acquisizione dello stesso. L'Università riconosce, in ordine crescente, le seguenti qualifiche accademiche: Ricercatore, Professore associato, Professore ordinario. Queste qualifiche identificano differenti livelli di conoscenze, produzione scientifica ed esperienza didattica acquisita. L'Università bandisce concorsi pubblici per l'acquisizione della qualifica di Ricercatore, Professore Associato e Professore Ordinario.

Il ventesimo Articolo formato da un solo comma, definisce ruoli e composizione del *Corpo Accademico*, costituito dal complesso dei Professori e dei Ricercatori che hanno titolo di svolgere formazione e ricerca universitaria.

Il ventunesimo Articolo formato da 5 commi definisce e regola forme di collaborazione occasionale. Inoltre al fine di una crescita professionale e culturale del corpo docente del sistema di istruzione sammarinese e di uno scambio fra lo stesso e l'Università della Repubblica di San Marino, consente agli insegnanti in ruolo di ogni ordine e grado, in possesso di laurea magistrale o equipollente, con una significativa valorizzazione per coloro in possesso di Dottorato, di partecipare ad un Bando per Progetti di Ricerca emesso dall'Università. L'insegnante risultato primo fra i candidati sarà collocato in aspettativa dalla posizione di provenienza, e assumerà servizio presso l'università secondo i termini e condizioni previsti dal Bando presso l'Università per il tempo necessario a concludere il progetto.

Il ventiduesimo Articolo composto da 7 commi, definisce le modalità di *reclutamento dei Professori e dei Ricercatori*. Il numero di Ricercatori e di Professori a contratto pluriennale rinnovabile o a tempo indeterminato viene individuato sulla base del documento di programmazione strategica triennale. Il reclutamento dei ricercatori avviene attraverso concorso pubblico.

Il ventitreesimo Articolo composto da 5 commi, definisce il *documento di programmazione strategica triennale di Ateneo* per la realizzazione di programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 882548



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

Il ventiquattresimo Articolo composto da un solo comma, introduce, come definito dall'allegato B, *il PDR di Tecnologo (TECUNI)*.

Il venticinquesimo Articolo composto da 2 commi, prevede che l'Università, sulla base di quanto previsto all'articolo 8 della Legge 27 aprile 2023 n.69, adotti un sistema interno di assicurazione della qualità, riconoscendone il ruolo vitale nel garantire elevati standard di qualità e nel facilitare la confrontabilità dei propri titoli rispetto a quelli emessi da Università e da Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.

IL TITOLO IV è formato di 4 Articoli che definiscono gli *Organi consultivi e di controllo*.

Il ventiseiesimo Articolo è composto da un solo comma ed enuncia gli *Organi consultivi e di controllo*. Sono organi consultivi e di controllo: il Patto territoriale dell'Università, il Collegio dei Sindaci Revisori, altri organi consultivi.

Il ventisettesimo Articolo è composto da 4 commi e definisce il *Patto Territoriale* quale punto di incontro fra l'Università e il Territorio. Fanno parte del Patto territoriale rappresentanti dell'Università e rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, economico, professionale, sindacale ed associazionistico. Composizione, organizzazione e funzionamento del Patto territoriale sono definiti dallo Statuto dell'Università.

Il ventottesimo Articolo composto da 3 commi, definisce il ruolo e le funzioni del *Collegio dei Sindaci Revisori* quali responsabili del controllo della regolarità amministrativa.

Il ventinovesimo Articolo composto da 3 commi, prevede *altri Organi Consultivi* per garantire una partecipazione attiva di tutti i soggetti dell'Ateneo: la Consulta del personale tecnico – amministrativa e la Consulta degli Studenti.

IL TITOLO V è formato da 4 Articoli che definiscono gli *Organi Amministrativi*

Il trentesimo Articolo composto da un solo comma, enuncia gli *Organi di gestione amministrativa* dell'Università. Sono organi di gestione amministrativa dell'Università: il Direttore generale, i Coordinatori di Dipartimento.

Il trentunesimo Articolo è composto da 6 commi e definisce le attribuzioni del *Direttore generale* quale responsabile della gestione tecnico – amministrativa. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Università, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 882548



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

risorse tecnologiche e strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Direttore generale viene reclutato con bando di selezione pubblica.

Il trentaduesimo Articolo è composto da 4 commi e definisce le attribuzioni del *Coordinatore di Dipartimento* quale responsabile della struttura gestionale e amministrativa del Dipartimento e dell'organizzazione operativa delle attività didattiche, di ricerca e terza missione. Il Coordinatore esercita il proprio ruolo sulla base delle direttive del Consiglio di Dipartimento, collaborando con il Direttore Generale e con il Direttore di Dipartimento nell'esercizio delle proprie attività.

Il trentatreesimo Articolo è composto da 4 commi e definisce i *Centri di Servizio* quali centri trasversali di competenza a supporto di tutta l'organizzazione.

IL TITOLO VI è formato da 3 Articoli in cui sono riportate le *norme finali e di incompatibilità*.

Il trentaquattresimo Articolo composto da 3 commi, riguarda *l'incompatibilità* a ricoprire più incarichi a carattere direttivo per il Direttore Generale e il personale tecnico – amministrativo.

Il trentacinquesimo Articolo tratta delle condizioni di trattamento per i funzionari nell'ambito della partecipazione a progetti finanziati da terzi ed in particolare dall'Unione Europea.

Il trentaseiesimo Articolo formato da 2 commi disciplina le modalità di *revoca* quando l'operato degli organi di governo dell'Università non rispondono alle finalità del presente Decreto Delegato.

Il trentasettesimo Articolo si pone come strumento di collegamento e coordinamento nella transizione per i Professori Associati.

Il trentottesimo Articolo formato da 2 commi, tratta di *abrogazioni* relative alla Legge 25 aprile 2014 n. 67 sostituita dalla Legge 27 aprile 2023 n. 69 e del Decreto Delegato 1 giugno 2023 n.90 facendone salvi gli effetti degli atti compiuti conformemente ad esso e *norme finali* relative ai procedimenti concorsuali volti alla copertura dei PDR da assegnarsi all'Università.

IL SEGRETARIO DI STATO
Andrea Belluzzi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 882548

